

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI:	
Disposizioni in favore di aziende agricole colpite da calamità naturali Testo unificato C. 4992, C. 5309, C. 5586, C. 5705, C. 5749, C. 5977 (Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	80
Sull'ordine dei lavori	80
Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 C. 6305 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	80
ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:	
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (S. 4197). Sen. SEMENZATO – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (S. 4201). Sen. MANZELLA – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (S. 4207). Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica (<i>Esame e rinvio</i>)	82

Martedì 21 settembre 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 13.35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in favore di aziende agricole colpite da calamità naturali Testo unificato C. 4992, C. 5309, C. 5586, C. 5705, C. 5749, C. 5977.

Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati.

(*Rinvio dell'esame*).

Sull'ordine dei lavori.

Il deputato Domenico BOVA (DS-U), *relatore*, chiede preliminarmente un rinvio dell'esame in quanto sono in corso, anche da parte del Governo, approfondimenti del testo adottato dalla Commissione agri-

coltura della Camera, che potrebbero portare a una sua riformulazione.

Il Presidente Mario PEPE concorda con il relatore, facendo a sua volta presente che in sede di esame da parte della Commissione Bilancio, sono emerse anche preoccupazioni di carattere finanziario.

Convenendo la Commissione con la proposta del relatore, l'esame è rinviato.

Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 C. 6305 Governo, approvato dal Senato.

Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato il 28 luglio scorso in sede deliberante. Su di esso la Commissione si è già pronunciata in prima lettura, esprimendo un parere positivo con due osservazioni: la prima rivolta a verificare l'attuabilità dell'articolo 6 del testo iniziale del Governo (A.S. 4090), che prevedeva l'utilizzo in servizio sostitutivo di leva del personale idoneo al servizio militare ma risultante in esubero, disposizione poi soppressa; la seconda diretta a definire meglio l'ambito applicativo delle norme che attribuiscono ai sindaci « dei comuni interessati dall'evento giubilare » la potestà di disporre nei territori rientranti nelle rispettive giurisdizioni l'aggravamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e per affissioni abusive. Tale preoccupazione è stata accolta dalla Commissione di merito, con l'introduzione dell'attuale articolo 14, che individua i comuni in questione in quelli inseriti nei piani d'intervento delle leggi 651/96 e 270/97. Il parere della Commissione è stato quindi sostanzialmente recepito e quindi, anche tenuto conto delle ulteriori modifiche al testo, il relatore propone che la Commissione si esprima favorevolmente. Intende inoltre cogliere l'occasione per ribadire la sua valutazione positiva sull'emendamento proposto dal senatore Besostri, tendente a una possibile integrazione tra i servizi di vigilanza privata e le forze dell'ordine. Tale emendamento, che non ha potuto purtroppo avere seguito per profili di carattere finanziario, è di forte attualità perché appare in linea con gli indirizzi che vanno emergendo in tema di capillarità del controllo sul territorio.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) intende svolgere anzitutto una riflessione critica di carattere generale sul disegno di legge all'esame, osservando come vi siano, anche al di fuori del comune di Roma, aree che saranno interessate da flussi turistici assai consistenti; si tratta in particolare di zone portuali, aeroportuali e di frontiera.

Se è quindi comprensibile l'attenzione prioritaria del Governo per Roma, il disegno di legge non può dirsi esaustivo di tutte le problematiche connesse ai servizi di accoglienza per il Giubileo. Quanto poi all'articolo 6, che prevede la sospensione nel comune di Roma degli sfratti per finita locazione dagli immobili commerciali, egli giudica tale disposizione certamente contraria al dettato costituzionale e fondata su una pericolosa impostazione vincolistica, che contrasta anche con i più recenti indirizzi di politica legislativa in materia di locazioni.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), nel dichiarare la difficoltà del gruppo cui appartiene a condividere una proposta di parere favorevole, rileva che, mentre il Governo ha fatto approvare due distinte leggi per disciplinare gli interventi connessi all'evento giubilare, la legge n. 651 del 1996 e la legge n. 270 del 1997, rispettivamente nell'ambito del Lazio e fuori del Lazio, con il disegno di legge in esame si trascurano le problematiche dell'accoglienza non riguardanti Roma. I motivi di perplessità del resto sono, a suo avviso, molteplici. Non si comprende, ad esempio, perché l'articolo 4, disposizione in sé interessante, debba applicarsi solo alle amministrazioni pubbliche. Ugualmente non si giustifica una disposizione come l'articolo 6, applicata al solo comune di Roma. Inopportuna, e in alcuni casi illegittima, appaiono poi le misure contemplate nell'articolo 12, in materia di violazioni al codice della strada, che, oltre a prevedere un abnorme aggravamento delle sanzioni, non sono assolutamente idonee a contemperare le esigenze del traffico con quelle di vivibilità dei cittadini.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, condivide alcune delle considerazioni svolte dal deputato Migliori, particolarmente con riferimento all'esigenza di prestare attenzione alle problematiche dell'accoglienza e della sicurezza nei porti e negli aeroporti. Ritiene pertanto giusto richiamare l'attenzione del Governo e della commissione di merito su tale questione. Quanto all'articolo 6, pur non

essendo stato, a suo tempo, personalmente d'accordo sull'estensione a tutto il territorio del comune di Roma della sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili commerciali, inizialmente riferiti al solo centro storico, ritiene che il problema degli esercizi commerciali in una città come Roma presenti un'accentuata e reale gravità. Al riguardo egli è dell'avviso che debba essere accelerata la predisposizione di un disegno di legge governativo che rechi una disciplina organica della locazione degli immobili ad uso commerciale. Con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Lauro, egli deve fare presente che già nel corso dell'esame da parte del Senato il testo ha subito taluni aggiustamenti nella direzione da lui indicata. Conclusivamente propone che la Commissione esprima un parere favorevole con due osservazioni, tendenti la prima a evidenziare la necessità che il Governo consideri con attenzione e tempestività il problema della sicurezza delle aree portuali e aeroportuali che saranno interessate in tutto il territorio nazionale da consistenti flussi turistici; la seconda, riferita all'articolo 6, ed intesa a sottolineare l'urgenza di un'iniziativa legislativa diretta a disciplinare organicamente il settore delle locazioni di esercizi commerciali.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di parere del relatore.

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA**

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (S. 4197).

Sen. SEMENZATO – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (S. 4201).

Sen. MANZELLA – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (S. 4207).

Parere alla 1^a Commissione del Senato della Repubblica.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, dopo aver ricordato che la normativa attualmente vigente è quella dettata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e che peraltro sia le elezioni regionali del 1995 sia quelle politiche del 1996 si sono svolte sotto una diversa disciplina, quella del cosiddetto decreto Gambino, ripetutamente reiterato e poi decaduto, passa ad illustrare il disegno di legge d'iniziativa governativa S. 4197, che si propone come scopo dichiarato di assicurare sia il diritto del cittadino ad una corretta informazione politica, sia il diritto delle organizzazioni politiche a pari opportunità di comunicazione. Esso si estende a tutte le competizioni elettorali, nazionali e locali, inclusi i referendum. La disciplina concerne sia i mezzi radiotelevisivi, ivi compresi i servizi in rete (articoli da 2 a 5), sia gli organi di stampa (articolo 6), sia i sondaggi elettorali (articolo 8). Quanto ai mezzi radiotelevisivi, si introduce una distinzione tra propaganda e pubblicità politiche ed elettorali. La propaganda politica o elettorale è sempre consentita ed è gratuita; consiste in tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde e altre forme in cui si realizza un confronto fra posizioni politiche diverse. Per la propaganda elettorale si richiede che l'esposizione delle idee e dei programmi politici sia effettuata, comunque, in contraddittorio con esponenti di forze politiche diverse e che i relativi spazi siano offerti dalle emittenti, a parità di trattamento. L'offerta di tali spazi è obbligatoria per la concessionaria pubblica. Gli spazi dedicati alla propaganda elettorale dovranno tener conto della rappresentatività delle diverse formazioni politiche, secondo i principi indicati dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità per le comunicazioni. La pubblicità è a pagamento ed è vietata nel periodo elettorale (articolo 3). La pubblicità politica è oggetto di una specifica regolamentazione, volta a fornire al cittadino indicazioni ragionate e motivate da parte dei soggetti politici in merito ai loro programmi e orientamenti. A tal fine, si prevede che la pubblicità politica venga

trasmessa in una sede distinta rispetto ai messaggi di pubblicità commerciale, senza interrompere altri programmi e con una durata sufficiente alla compiuta esposizione delle posizioni politiche, secondo indicazioni che saranno fornite dall'Autorità per le comunicazioni. Le emittenti dovranno riservare un analogo trattamento a tutte le forze politiche, sia sotto il profilo delle tariffe che delle fasce d'ascolto offerte. Durante il periodo elettorale invece, è vietata ogni forma di pubblicità politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive e nei servizi a rete, che non rientri nel concetto di « propaganda elettorale » come sopra definito (connotato dal confronto fra posizioni e programmi diversi). La pubblicità politica sui quotidiani e i periodici è sempre consentita. (articolo 6). Durante il periodo elettorale dovrà essere offerta, a parità di condizioni, a tutte le forze politiche e dovrà essere limitata alle forme indicate dalla legge. È comunque vietata, su qualunque mezzo di comunicazione, la pubblicità denigratoria (articolo 7). Il provvedimento del Governo fornisce anche una compiuta disciplina dei sondaggi politici. La loro diffusione è vietata, come già oggi, negli ultimi 15 giorni precedenti le elezioni. Elemento di novità è la previsione di una serie di indicazioni che dovranno accompagnare, per i restanti periodi, la diffusione dei sondaggi. Essi dovranno essere resi pubblici e disponibili, nella loro completezza, su un apposito sito informatico, specificando gli autori, i committenti, i criteri seguiti e il campione utilizzato. La disciplina si completa da un lato con il divieto di attività di propaganda per le amministrazioni pubbliche — fermo restando il loro obbligo di fornire indicazioni sulle modalità e sui tempi di voto — dall'altro con l'attribuzione di poteri sanzionatori all'Autorità per le comunicazioni, diretti a garantire l'effettività della nuova disciplina.

Il relatore, dopo avere brevemente illustrato gli aspetti salienti dei concorrenti disegni di legge di iniziativa del senatore Semenzato e del senatore Manzella, si sofferma sui profili di maggior

interesse per la Commissione. Egli osserva che l'intero impianto dei disegni di legge di cui trattasi si basa su un riferimento all'articolo 21 della Costituzione, che disciplina un diritto fondamentale del cittadino, la libertà di manifestazione del pensiero. È pertanto chiaro che, ponendosi la normativa in discussione come attuativa della disciplina costituzionale di un diritto di libertà, essa rientra nella competenza della legislazione statale. Peraltro, è opportuno riflettere, in una prospettiva di costruzione di un ordinamento federale, sulla stretta contiguità e sui possibili margini di sovrapposizione tra una disciplina statale della propaganda elettorale e una disciplina regionale della materia elettorale, soprattutto perché la normativa in esame sarà applicabile anche alle elezioni regionali e locali. Al riguardo assume rilievo la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del disegno di legge governativo, che demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'individuazione dell'ambito territoriale rilevante in ciascuna campagna elettorale: questo compito potrebbe essere assolto meglio con il coinvolgimento dei comitati regionali per le comunicazioni, di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1990 e all'articolo 1, commi 13 e 14 della legge n. 249 del 1997. Un ulteriore delicato aspetto da approfondire, ad avviso del relatore, riguarda infine l'applicabilità della normativa all'emittenza locale.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), nell'esprimere apprezzamento per l'attenzione del relatore al problema del rapporto tra i disegni di legge in esame e l'ordinamento regionale, propone che la Commissione valuti la possibilità di audire le regioni su tale argomento, chiamando sia una delegazione della Conferenza dei presidenti delle regioni, sia anche una rappresentanza dei consigli regionali.

Sull'opportunità dell'audizione, condivisa anche dal Presidente, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.15.